

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 33-3261

**D.M. 14 dicembre 2001 n. 454. Motori e macchine agricole alimentate a carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura e non soggette a immatricolazione. Disposizioni per le procedure di registrazione. Articolo 2, comma 3, lettera a, L.R. 17/1999, così come modificato dall' articolo 8, L.R. 23/2015.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Ai fini dell'assegnazione dei carburanti ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, per i motori e le macchine agricole non soggette a immatricolazione è prevista la registrazione nel registro delle macchine agricole regionale e il rilascio di una targa identificativa (targhetta UMA) da apporre sul motore o sulla macchina stessa, onde consentirne la rintracciabilità e rendere possibile i controlli sull'utilizzo del carburante assegnato. Il rilascio della targhetta UMA avviene previo versamento da parte del richiedente della somma allo scopo determinata.

Il rilascio della targhetta UMA era disposto dal DM 6 agosto 1963 e non è più stato previsto nei decreti ministeriali che successivamente hanno regolamentato la materia (il D.M. n. 375/2000, che ha abrogato e sostituito il DM 6 agosto 1963, e il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", attualmente in vigore, che ha abrogato e sostituito il D.M. 375/2000).

Pur in carenza di normativa specifica, il rilascio della targhetta UMA è stato mantenuto ed esercitato fino al 31 dicembre 2015 dagli uffici UMA delle Amministrazioni provinciali a cui erano state delegate, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), L.r. 8 luglio 1999 n. 17, le funzioni riguardanti l'Assistenza degli Utenti Motori Agricoli.

Le procedure di registrazione dei motori e delle macchine agricole non soggette a immatricolazione attualmente in vigore vengono effettuate in modalità informatica nel registro delle macchine agricole regionale, utilizzando lo specifico applicativo predisposto, e prevedono, tra l'altro, l'inserimento obbligatorio di un numero identificativo delle stesse (numero di telaio o di motore), come disposto dall' art. 2 comma 3 lett. d) del D.M. 14 dicembre 2001.

I motori e le macchine agricole risultano quindi rintracciabili e, mediante interrogazione del sistema informativo, è possibile effettuare i controlli sull'utilizzo del carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura.

Considerato che l'art. 8, co. 1, l.r. 23/15, rialloca la materia agricoltura e le relative funzioni amministrative in capo alla Regione, comprese le funzioni relative allo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura e, complessivamente, l'assistenza agli utenti di motore agricolo, di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), l.r. 17/99.

Richiamata la DGR n. 14 - 3031 del 14 marzo 2016 recante "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8,co.1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Citta' metropolitana e Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27/09/2010, n. 64 - 700 e s.m.i.", in particolare la scheda n. 48 relativa al procedimento "Gestione e aggiornamento del registro degli utenti di motore agricolo (UMA)".

In considerazione di quanto esposto e della permanenza di carenza normativa attinente il rilascio delle targhette UMA, si dispone di:

- confermare l'uso delle procedure informatiche di registrazione dei motori e delle macchine agricole non soggette a immatricolazione nel registro delle macchine agricole regionale, utilizzando lo specifico applicativo predisposto e prevedendo, tra l'altro, l'inserimento obbligatorio di un numero identificativo delle stesse (numero di telaio o di motore), ai fini della loro rintracciabilità e dei controlli sull'utilizzo del carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura.
- eliminare l'obbligo di attribuzione e conseguente rilascio della targhetta UMA al richiedente, a completamento delle procedure di registrazione.
- demandare al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura le disposizioni per l'attuazione del presente provvedimento.

Vista la l.r. 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli".

Vista la l.r. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", che, al comma dell'art. 8, prevede che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della citata legge, limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa (tra cui sono ricomprese le funzioni in materia di agricoltura).

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 "D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione".

Visto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. Di confermare, per i motori e le macchine agricole non soggette a immatricolazione e alimentate a carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, l'uso delle procedure di registrazione nel registro informatico delle macchine agricole regionale che prevedono, tra l'altro, l'inserimento obbligatorio di un numero identificativo delle stesse (numero di telaio o di motore) ai fini della loro rintracciabilità e dei controlli sull'utilizzo del carburante.
2. Di eliminare, per i motori e le macchine agricole non soggette a immatricolazione di cui al punto 1, l'obbligo dell'attribuzione e del conseguente rilascio della relativa targhetta UMA a completamento delle procedure di registrazione.

3. Di demandare al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura le disposizioni per l'attuazione del presente provvedimento.

4. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)